

Parte prima - N. 32

Anno 42

27 dicembre 2011

N. 194

Sommario

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO1

ATTI DI INDIRIZZO

Oggetto n. 1996-2016-2056/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Meo, Monari, Montanari, Mazzotti, Fiammenghi, Donini, Grillini e Naldi sul Parco del Delta del Po. (Prot. n. 42040 del 22 dicembre 2011)34

Oggetto n. 1996-2016-2056/2 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Monari, Marani, Pagani, Casadei, Mori, Moriconi, Alessandrini, Carini, Ferrari, Mumolo, Cevenini, Noè, Meo, Naldi, Sconciaforni, Donini e Vecchi Luciano sulle leggi regionali che regolano le attività del "Sistema Monte Sole". (Prot. n. 42041 del 22 dicembre 2011)34

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Macroaree per i Parchi e la Biodiversità

Art. 3 - Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

Art. 4 - Organi dell'Ente di Gestione

Art. 5 - La Comunità del Parco

Art. 6 - Il Comitato Esecutivo

Art. 7 - Il Presidente

Art. 8 - Il Revisore dei conti

Art. 9 - La Consulta del Parco

Art. 10 - Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità

Art. 11 - Durata e compensi degli organi

Art. 12 - Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

Art. 13 - Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali

Art. 14 - Direttore

Art. 15 - Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità

Art. 16 - Volontariato a favore del sistema delle aree protette

Art. 17 - Funzioni della Regione

Art. 18 - Osservatorio regionale per la biodiversità

Art. 19 - Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea

Art. 20 - Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e la Biodiversità

TITOLO II - ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 21 - Istituzione

Art. 22 - Finalità

Art. 23 - Gestione e obiettivi

Art. 24 - Zonizzazione

Art. 25 - Norme di salvaguardia

Art. 26 - Misure di incentivazione, sostegno e promozione

TITOLO III - MODIFICAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 27 - Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000)

Art. 28 - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)

Art. 29 - Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po)

Art. 30 - Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco storico di Monte Sole)

Art. 31 - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38 (Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone)

Art. 32 - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39 (Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Montevoglio)

Art. 33 - Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra)

Art. 34 - Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)

Art. 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2009, n. 19 (Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Disposizioni transitorie

Art. 37 - Clausola valutativa

Art. 38 - Abrogazioni

Art. 39 - Disposizioni finanziarie

Art. 40 - Disposizioni finali

Art. 41 - Entrata in vigore e norme transitorie per l'efficacia

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e ne disciplina le modalità di gestione in attuazione dell'articolo 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. La presente legge persegue le finalità di seguito indicate:

a) conseguire una efficace azione di tutela e conservazione della biodiversità regionale;

b) attuare una gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;

c) contribuire alla costruzione della rete ecologica regionale;

d) arrestare la perdita della biodiversità sul territorio regionale entro il 2020 coerentemente con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale;

e) garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini;

f) migliorare l'efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa;

g) integrare l'azione di tutela della biodiversità perseguita dalla presente legge con le funzioni regionali in materia di tutela e di monitoraggio dell'ambiente marino e costiero;

h) salvaguardare le aspettative delle generazioni future.

Art. 2

Macroaree per i Parchi e la Biodiversità

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità" secondo la perimetrazione di cui all'allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea.

3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai Paesaggi naturali e seminaturali protetti,

alle Aree di riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.

Art. 3

Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:

- a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;
- b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;
- c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;
- d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
- e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.

2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:

- a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;
- b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
- c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;
- d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
- e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;
- f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
- g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
- i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006,

n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);

j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;

k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;

l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.

3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:

- a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
- b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.

4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.

5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate Aree protette.

6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.

7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.

8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della Legge n. 394 del 1991, partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco, nonché quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell'area contigua, e le Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da Siti della Rete natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.

9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella Macroarea, come

stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.

10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.

11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche parzialmente ricompreso all'interno dei Parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree protette e dai Siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.

12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.

Art. 4

Organi dell'Ente di gestione

1. Sono Organi di governo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità:

- a) le Comunità del Parco;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Presidente.

2. Sono organismi propositivi e consultivi dell'Ente di gestione:

- a) le Consulte del Parco;
- b) il Comitato per la promozione della Macroarea.

3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori per la parte non disciplinata dalla presente legge sono stabilite dallo statuto dell'Ente.

Art. 5

La Comunità del Parco

1. Per ogni Parco è costituito un organo denominato Comunità del Parco, composto dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco, ivi inclusa l'area contigua, o da loro Amministratori locali delegati, nonché dai Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni che partecipano attraverso il conferimento di risorse. Qualora in un Parco sia ricompreso il territorio di un unico Comune e non partecipino al Parco altri Comuni le funzioni della Comunità del Parco sono svolte dalla Giunta comunale.

2. Nel caso in cui il territorio di un Parco sia compreso in quello di una Comunità Montana o di una Unione di Comuni o del Nuovo circondario imolese, i medesimi possono

svolgere le funzioni per conto dei Comuni in seno alla Comunità del Parco.

3. Alla Comunità del Parco compete:

- a) nominare un rappresentante in seno al Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6;
- b) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative modalità di utilizzo;
- c) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;
- d) proporre il Regolamento del Parco;
- e) proporre i componenti della Consulta del Parco;
- f) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
- g) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;
- h) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, le Comunità montane e le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).

4. La Comunità del Parco è validamente insediata con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto. Le deliberazioni della Comunità del Parco sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione al voto dei Comuni è determinata dallo statuto.

Art. 6

Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'articolo 40, è costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco incluse nel perimetro della Macroarea, oltre ai Presidenti delle Province, o loro Amministratori locali delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali, Riserve e Siti della Rete natura 2000. Qualora per il numero dei Parchi e delle Province ricomprese nella Macroarea tale individuazione non consenta di formare un Comitato esecutivo di 5 componenti è possibile che le Comunità del Parco esprimano più di un rappresentante. Il Presidente è scelto dai citati soggetti al proprio interno.

2. Qualora nel perimetro di una Macroarea sussistano forme di associazione tra Comuni per la gestione della Rete natura 2000, delle Riserve naturali e dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico, la cui superficie protetta costituisca almeno l'otto per cento della superficie protetta della Macroarea, tali forme

associative esprimono un rappresentante in seno al Comitato esecutivo.

3. Al fine di favorire il coordinamento delle azioni di conservazione della biodiversità e di promozione dei territori, i Comuni dell'Emilia-Romagna facenti parte delle Comunità dei Parchi nazionali possono esprimere un rappresentante in seno al Comitato esecutivo dell'Ente di gestione della Macroarea contermine al Parco.

4. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla legge agli altri organi, in particolare:

- a) approvare lo statuto ed il regolamento di funzionamento previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
 - b) nominare al proprio interno il Presidente;
 - c) nominare il Revisore dei conti;
 - d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;
 - e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso non di competenza del Direttore;
 - f) approvare il Bilancio previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta;
 - g) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;
 - h) approvare i regolamenti dei Parchi e delle Riserve naturali, sentita la Provincia interessata;
 - i) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli Enti Locali, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
 - j) istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di riequilibrio ecologico;
 - k) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
 - l) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
 - m) la proposizione alla Provincia dei progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005.
5. Le sedute del Comitato esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo e

vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.

2. Il compenso del Presidente qualora non sia un amministratore è stabilito dal Comitato esecutivo con l'atto di nomina in misura non superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Art. 8

Il Revisore dei conti

1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è esercitata da un Revisore unico, scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 9

La Consulta del Parco

1. L'Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni Parco un organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste che svolgono stabilmente la loro attività nei territori ricompresi nella Macroarea, interessate alle attività inerenti le Aree Protette e i Siti della Rete natura 2000.

2. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:

- a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
- b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale è istituita;
- c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
- d) altri atti per i quali lo statuto richiede il parere.

3. Qualora sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005, presso la Consulta è istituita, con le modalità previste dallo statuto, una commissione in rappresentanza degli agricoltori del Parco, con la finalità di monitorare l'attuazione dell'accordo.

4. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2, si prescinde dal parere.

Art. 10

Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità

1. Per la promozione e lo sviluppo del territorio della Macroarea e per l'integrazione delle attività imprenditoriali

con le politiche di tutela dell'ambiente e della biodiversità l'Ente di gestione istituisce, secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto, il Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità.

2. Il Comitato è composto da sette componenti, di cui un rappresentante della Regione individuato con deliberazione della Giunta regionale, e sei rappresentanti dei seguenti diversi settori economici: finanza, agricoltura e silvicoltura, industria, agroalimentare, commercio e turismo.

3. Il Comitato promuove accordi ed intese tra l'Ente di gestione, gli Enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea ma non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000.

Art. 11

Durata e compensi degli organi

1. Gli organi e gli organismi degli Enti di gestione di cui all'articolo 4 rimangono in carica cinque anni.

2. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.

3. Ai componenti degli organi e degli organismi dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ad eccezione del Presidente ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.

Art. 12

Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1° gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 sono conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all'articolo 40, comma 6.

2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del funzionario incaricato dell'attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.

3. Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti con competenze inerenti le attività da svolgersi.

La nomina ha effetto dalla data del 1° gennaio 2012. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, a carico della Regione. Per gli adempimenti di competenza il funzionario incaricato si avvale del personale degli Enti di gestione, nonché del personale della Regione.

4. Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente per l'espletamento delle proprie attività.

5. I funzionari incaricati provvedono all'individuazione della sede legale provvisoria dell'Ente, alla stipulazione dei contratti urgenti per l'attivazione dell'Ente di gestione e adottano gli atti necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima ricognizione dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni svolte direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 per il subentro ai sensi dell'articolo 40, comma 6, nonché alla prima individuazione, di concerto con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti prioritariamente impegnato sulle funzioni da trasferire.

6. La dotazione organica dell'Ente di gestione è fissata, in sede di prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che confluiscono nell'Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell'approvazione della dotazione organica definitiva, ai fini dell'opportunità del migliore utilizzo del personale, nei sei mesi successivi possono essere avviate procedure di mobilità del personale dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai disciolti Consorzi e viceversa, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali e anche attraverso il coinvolgimento ed il supporto delle competenti strutture della Regione.

7. Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo bilancio di funzionamento dell'Ente di gestione per consentire allo stesso di fare fronte alle spese obbligatorie nonché a stipulare il contratto di tesoreria nelle more dell'espletamento delle procedure di acquisizione del relativo servizio da parte del Direttore. A tal fine il funzionario incaricato proroga l'incarico ad uno dei Revisori dei conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino alla nomina del nuovo Revisore.

8. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca le Comunità del Parco per l'individuazione del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso. Per la votazione relativa

all'individuazione del rappresentante e fino all'emanazione dello Statuto le quote di partecipazione degli Enti sono fissate in proporzione a quelle attribuite nell'ambito del soppresso Consorzio di gestione del Parco e alle votazioni partecipano anche le Comunità montane e le Province territorialmente interessate dal Parco.

9. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non derogabili.

Art. 13

Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali

1. La gestione della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali è svolta dal funzionario incaricato di cui all'articolo 12 che, sentiti i Comuni e le Province il cui territorio è interessato dal Parco, provvede:

- a) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi regionali;
- b) alla ricognizione della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire agli Enti di gestione, nonché di quelli il cui utilizzo risulta funzionalmente connesso alle attività di gestione della Macroarea;
- c) alla ricognizione del personale dipendente dai disciolti Consorzi, trasferito agli Enti di gestione;
- d) alla redazione di un elenco degli eventuali procedimenti in corso avanti l'Autorità giudiziaria.

2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità i saldi di bilancio dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali.

Art. 14

Direttore

1. Ogni Ente di gestione ha un Direttore, incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente. Nel caso sia incaricato come Direttore, con contratto di lavoro a termine, un dipendente di una pubblica amministrazione, compresa quella che conferisce l'incarico, si applica la disposizione di cui al comma 5 del precitato articolo 110.

2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente ed esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il Direttore sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente e, in particolare, conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali.

Art. 15

Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità

1. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi è trasferito, dalla data del 1° gennaio 2012, alle dipendenze dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità nel cui territorio ricadono i Parchi stessi. Il personale è inquadrato nell'organico dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e, previo confronto con le organizzazioni sindacali territorialmente e contrattualmente competenti, secondo i profili professionali posseduti.

2. A seguito del completamento del procedimento previsto all'articolo 40, comma 6, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dai Comuni e dalle Province, che svolge prevalentemente le funzioni ivi previste, è trasferito agli Enti di gestione con atto degli Enti di provenienza. Gli Enti coinvolti adeguano corrispondentemente la propria dotazione organica.

3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, come richiamato dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. All'atto del trasferimento del personale verranno acquisite dal nuovo Ente anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito, che verranno corrispondentemente decurtate dalla disponibilità dell'Ente di provenienza.

5. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

6. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere cessano alla data del trasferimento. Ai dipendenti interessati è mantenuta l'erogazione mensile corrispondente alla retribuzione di posizione, nella forma di assegno ad personam, del compenso stabilito per l'espletamento dell'incarico fino alla scadenza naturale di questo e comunque per un periodo non superiore a un anno dal trasferimento. In riferimento al personale di cui al comma 2, tale salvaguardia economica avviene solo per gli incarichi conferiti almeno sei mesi prima del trasferimento.

7. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso i soppressi Consorzi alla data del loro scioglimento, continuano con l'Ente di gestione nel cui territorio ricadono i Parchi stessi, fino alla loro naturale scadenza. Gli incarichi di Direttore dei disciolti Consorzi cessano alla data di scioglimento di questi ultimi.

Art. 16

Volontariato a favore del sistema delle aree protette

1. Gli enti di gestione delle macro aree possono avvalersi, ai fini del conseguimento delle finalità inerenti la conservazione e il monitoraggio della biodiversità, del rafforzamento della vigilanza, della promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale, nonché per il funzionamento delle strutture divulgative delle aree protette, delle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2. A tale scopo i suddetti enti, nell'ambito delle convenzioni che regolano i rapporti con le guardie ecologiche volontarie, anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)):

- a) organizzano corsi di formazione e di qualificazione dei volontari che intendono operare per il conseguimento dei fini di cui al precedente comma 1;
- b) promuovono ed attuano progetti rivolti al censimento e al monitoraggio del patrimonio naturale delle aree protette e dei siti Rete natura 2000, all'informazione e alla regolazione dei flussi dei visitatori, all'allestimento e alla tenuta di banche dati utili alla gestione, alla gestione delle strutture educative e divulgative;
- c) organizzano e coordinano la vigilanza territoriale.

Art. 17

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attività degli Enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:

- a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e sull'attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle Macroarea;
- b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate con la presente legge e, in caso di accertata e persistente inattività, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
- c) definisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli Enti di gestione;
- d) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al

fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego anche ai fini della trasmissione degli stessi agli Organismi comunitari e promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.

2. La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema informativo della biodiversità a livello regionale definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche regionali in materia di tutela e conservazione del patrimonio naturale.

3. La Regione esercita altresì le funzioni di Osservatorio regionale della biodiversità.

Art. 18

Osservatorio regionale per la biodiversità

1. Presso la Regione è istituito l'Osservatorio regionale per la biodiversità con il compito di formulare le proposte relative ad iniziative e provvedimenti regionali finalizzati alla conoscenza e alla tutela e al monitoraggio del patrimonio naturale regionale dell'Emilia-Romagna.

2. L'Osservatorio esprime parere:

- a) sulla strategia regionale in materia di biodiversità;
- b) sul Programma per il Sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000;
- c) sulla pianificazione inerente i Parchi regionali;
- d) sui Piani di gestione dei Siti della Rete natura 2000 e le misure di conservazione;
- e) sulle iniziative relative all'acquisizione e al monitoraggio del quadro conoscitivo della biodiversità regionale;
- f) sui progetti europei di iniziativa regionale o delle singole Macroaree;
- g) sulla tutela della flora spontanea rara o minacciata;
- h) sulla raccolta dei prodotti del sottobosco;
- i) sulla tutela degli esemplari arborei di valore monumentale;
- j) sulla tutela della fauna minore;
- k) su specifici tematismi a richiesta delle singole Macroaree.

3. L'Osservatorio, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:

- a) dall'Assessore competente per materia con funzioni di presidente;
- b) da otto esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, individuati anche a seguito di convenzioni con Istituti Universitari.

4. La composizione dell'Osservatorio può essere integrata, per l'espressione del parere su questioni di particolare specificità, da esperti in materia di conservazione della natura in relazione alle caratteristiche proprie del territorio di

ogni Macroarea.

5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno.

6. Ai componenti dell'Osservatorio non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta.

Art. 19

Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea

1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:

- a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
- b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza;
- c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;
- d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza;
- e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
- f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
- g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;
- h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;
- i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

Art. 20

Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e la Biodiversità

1. Eventuali modificazioni del perimetro della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità sono approvate dalla Giunta

regionale, sentito l'Ente o gli Enti di gestione interessati, anche su proposta di questi ultimi, ovvero di un Ente locale.

TITOLO II

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

Art. 21

Istituzione

1. È istituito il Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, che deriva dall'unione del Parco regionale fluviale dello Stirone, istituito con legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), con la Riserva Naturale Geologica del Piacenziano, istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 2328 del 15 febbraio 1995. Il perimetro del Parco è individuato dalla Tavola B dell'allegato 2) alla presente legge e ricade nell'ambito territoriale dei seguenti Comuni:

- a) Fidenza e Salsomaggiore Terme, in Provincia di Parma;
- b) Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, in Provincia di Piacenza.

Art. 22

Finalità

1. Costituiscono finalità del Parco:

- a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
- b) la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche del Parco, che sono alla base della peculiarità dell'area protetta a livello regionale e che costituiscono fonte di interesse scientifico a livello internazionale;
- c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione sostenibile delle emergenze territoriali;
- d) il recupero delle identità storico-culturali locali e delle buone pratiche di gestione territoriale secondo la tradizione, che hanno fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.

Art. 23

Gestione e obiettivi

1. La gestione del Parco regionale è affidata all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale.

2. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:

- a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio floristico, vegetazionale e faunistico;
- b) la gestione attiva e la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche e del geosito del Piacenziano, mediante interventi localizzati e mirati al mantenimento degli affioramenti, la collaborazione con le Università per un incremento delle ricerche sul campo, la collaborazione con il mondo del volontariato per la costituzione di collezioni geo-paleontologiche con valenza scientifica;
- c) l'adesione alla rete European Geoparks;
- d) la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile, nell'ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul territorio;
- e) il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica;
- f) il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a garantire la presenza delle specie autoctone;
- g) lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione, educazione ambientale e alla sostenibilità, e la gestione di strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi, Centro Recupero Animali Selvatici, musei);
- h) il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali portatori di interesse nelle scelte di programmazione, regolamentazione e gestione dell'area protetta;
- i) la concertazione con gli Enti locali interessati nelle attività di programmazione, gestione e regolamentazione dell'area protetta;
- j) la predisposizione e l'attuazione di strategie integrate e multisettoriali di informazione e marketing territoriale che coinvolgano il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni territorialmente competenti;
- k) la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di tecniche agricole conservative e a basso impatto ambientale;
- l) la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

Art. 24

Zonizzazione

1. Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti zone:
 - a) Zona A, di Protezione Integrale: alvei fluviali in buone condizioni di naturalità, settori di pertinenza fluviale localizzati su aree di proprietà pubblica, aree con affioramenti paleontologici di particolare rilievo;
 - b) Zona B, di Protezione Generale: aree in prevalenza naturali e seminaturali costituite da ecosistemi in buono o discreto stato di conservazione, interessate da moderate attività antropiche non intensive;

- c) Zona C, di Protezione Ambientale: aree in prevalenza interessate da attività agricole e zootecniche, oltre che da altre attività compatibili con le finalità di tutela ambientale;
- d) Zona D, Territorio Urbano e Urbanizzabile: aree urbane, presenti nel Parco in modo marginale con modesti nuclei abitati;
- e) Area contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo, oltre al nucleo storico di Vigoleno.

Art. 25

Norme di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui al presente articolo.
2. Nella Zona A di protezione integrale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito esclusivamente l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
3. Nella Zona B di protezione generale sono consentite le seguenti attività:
 - a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
 - b) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;
 - d) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso, tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.
4. Nella Zona C di protezione ambientale sono permesse le attività compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare sono consentite:
 - a) le attività agricole, forestali, zootecniche, ed altre attività, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale;
 - b) le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità

di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute o incolumità pubblica;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.

5. Nelle zone B e C sono vietate:

a) l'attività venatoria;

b) le attività estrattive;

c) la raccolta e l'asportazione di fossili, minerali e concrezioni;

d) l'introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi;

e) l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;

f) il campeggio libero;

g) nella sola zona B, la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di costruzioni esistenti.

6. Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in area contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in vigore del regolamento di settore di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 6 del 2005 l'attività venatoria in area contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dai Piani faunistico venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.

8. L'esercizio dell'attività venatoria in area contigua è organizzato in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati.

9. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero rifiuti.

10. In tutte le zone del parco vincoli e divieti operano solo per le nuove attività che si dovessero insediare in tali aree lasciando escluse le attività legittimamente esistenti.

Art. 26

Misure di incentivazione, sostegno e promozione

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive ed il rag-

giungimento degli obiettivi gestionali, l'ente di gestione del Parco attua misure volte a favorire:

a) la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali, con particolare attenzione a quelle tipiche e di qualità che costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del territorio e le attività agro-zootecniche presenti nel Parco, anche attraverso la messa a punto di disciplinari di produzione, l'istituzione di un "marchio di riconoscibilità" dei prodotti e la loro commercializzazione con eventuale creazione di punti vendita all'interno di spazi messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;

b) lo sviluppo di filiere agroalimentari locali, il loro collegamento con la rete di ristorazione e/o con laboratori artigianali di trasformazione;

c) l'informazione e l'assistenza necessarie a facilitare la partecipazione delle aziende alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;

d) l'adozione e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con particolare riferimento alla rete web (siti web delle aziende);

e) il coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di conservazione diretta degli habitat naturali e seminaturali, mediante l'incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità e il ripristino di elementi di valore paesaggistico o conservazionistico (filari alberati, siepi, fossati, canalette di scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.), oltre che la collaborazione per la gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo, secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, e per attività di manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area protetta;

f) l'introduzione e la diffusione in ambito civile, produttivo ed agricolo di bacini di fitodepurazione, fasce tampone ed eco-filtri naturali, quali sistemi di protezione attiva dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

g) l'introduzione e la diffusione di tecniche agricole conservative ed a basso impatto ambientale, e la promozione di azioni volte alla tutela della fauna selvatica, con particolare riferimento alla protezione dei siti riproduttivi e alla creazione di aree per la sosta e l'alimentazione in ambito agricolo;

h) gli interventi di salvaguardia e miglioramento delle aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di biodiversità;

i) il sostegno e l'incentivazione allo svolgimento di attività di educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e fattorie didattiche;

j) il sostegno allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, volta a incrementare le conoscenze sul territorio dell'area protetta, in funzione di una più puntuale ed oculata definizione delle politiche gestionali;

k) la definizione dell'offerta di formazione professionale in collaborazione con le strutture specializzate presenti sul

territorio, per raggiungere il più ampio numero di cittadini (studenti, agricoltori, tecnici degli enti pubblici, professionisti ecc.) su tematiche inerenti la gestione dell'ambiente e delle sue risorse biotiche e abiotiche;

l) il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio.

TITOLO III

MODIFICAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 27

Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.”.

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “alle Province” sono sostituite dalle seguenti “all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.

3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituita dalla seguente:

“b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per le funzioni ad essi attribuite relativamente alle Aree protette ed ai Siti della Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;”.

4. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole: “delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve” sono sostituite dalle seguenti “degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.

5. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8” sono sostituite dalle seguenti “Osservatorio regionale per la biodiversità”.

6. L'articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

1. Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:

a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio

naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;

b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;

c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;

d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i Siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.”.

7. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005, dopo le parole “le stesse Province interessate” sono aggiunte le seguenti “acquisito anche il parere dell'Ente di gestione con la minor porzione di territorio interessata nel caso di progetti che afferiscano a più Macroaree”.

8. All'articolo 33, al comma 5, della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “di cui all'art. 34” sono sostituite dalle seguenti “della Macroarea”.

9. Al comma 3 dell'articolo 36 e al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)” sono sostituite dalle seguenti “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).”.

10. Dopo l'articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2005 è aggiunto il seguente:

“Art. 40 bis

Albo degli amici del Parco/Riserva naturale

1. Presso ogni area protetta è costituito l'albo “Albo degli amici del Parco/Riserva naturale” al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta.

2. Gli enti di gestione redigono annualmente un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all'albo, autonomamente e affiancando il personale dell'area protetta.”.

11. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

“1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione della stessa all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità territorialmente interessato.”.

12. Al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “la Provincia” sono sostituite dalle se-

guenti “l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.

13. Al comma 2 dell’articolo 48 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “della Riserva” sono soppresse.

14. Al comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “le Province” sono sostituite dalle seguenti “gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.

15. Il comma 4 dell’articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

“4. L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, nel procedimento volto alla istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, sentiti tutti i portatori d’interesse qualificato, convoca una conferenza su richiesta dei Comuni interessati.”

16. Il comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

“1. La gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti è esercitata dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, che la può attribuire, con l’atto istitutivo ovvero con atti successivi, agli Enti locali interessati o a loro forme associative.”

17. Al comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva” sono sostituite dalle seguenti “dall’Ente di gestione attraverso l’atto istitutivo”.

18. Al comma 7 dell’articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “Le Province” sono sostituite dalle seguenti “I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti”.

19. Il comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

“1. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto è parte del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea. Qualora la gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto sia stata attribuita ad un soggetto diverso dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, quest’ultimo presenta all’Ente di gestione una proposta di Programma, che contiene la definizione degli interventi e delle azioni da attuare per il perseguimento delle finalità istitutive in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all’articolo 12; l’atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e valorizzazione.”

20. Il comma 3 dell’articolo 52 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

“3. Tramite specifici accordi di programma può convenirsi la formazione e l’approvazione di un unico Programma triennale di tutela e valorizzazione per più Paesaggi naturali e seminaturali protetti.”

21. Al comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “le Province” sono sostituite dalle seguenti “gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.

22. Il comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale n. 6

del 2005, è sostituito dal seguente:

“4. Il Comune interessato alla istituzione di un’area di riequilibrio ecologico, sentiti i portatori di interesse, formula apposita proposta all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.”

23. Al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti “l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.

24. Al comma 2 dell’articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole “dalla Provincia” sono soppresse.

25. Al comma 6 dell’articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole “le Province” sono sostituite dalle seguenti “i soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico”.

26. Il comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:

“1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l’accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse.”

27. Il comma 2 dell’articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005, è sostituito dal seguente:

“2. Nelle Aree protette le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.”

28. Al comma 1 dell’articolo 57 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole “di gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti locali” sono sostituite dalle seguenti “di gestione per i Parchi e la Biodiversità cui sia stata attribuita la gestione di Aree Protette”.

29. Al comma 2, lettera e bis) dell’articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005, dopo la parola “mancata” sono inserite le parole “richiesta di”.

30. Al comma 1, lettere b) e c) dell’articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005, le parole “direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e” sono sostituite dalle seguenti “agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione”.

Art. 28

*Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7
(Disposizioni in materia ambientale.
Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)*

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del

2004, è sostituito dal seguente:

“1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità interessati per i Siti della rete “Natura 2000” di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 ricadenti nel proprio territorio, propongono le misure di conservazione che prevedano vincoli, limiti e condizioni all’uso e trasformazione del territorio, e all’occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate per l’approvazione delle Province, secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione sono proposte dall’Ente che ha la maggior porzione di territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell’altro Ente.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

“3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all’uso e trasformazione del territorio, le stesse e se necessari i piani di gestione, sono assunte, sentite le associazioni interessate, con atto deliberativo dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità. La delibera è trasmessa alla Giunta regionale e ai Comuni interessati dal Sito che possono proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione acquistano efficacia. Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione e all’occorrenza i piani di gestione, sono assunti dai singoli Enti acquisito il parere dell’altro Ente, limitatamente al territorio di propria competenza. Nel caso in cui il Sito sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco nazionale o interregionale le misure di conservazione, e all’occorrenza i piani di gestione, sono assunti dal relativo Ente.”.

3. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

“1. La valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale è effettuata dall’Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità. In caso di piani che interessino il territorio di più Enti di gestione la valutazione è effettuata dall’Ente che ha la maggior parte di territorio interessato, acquisito il parere dell’altro Ente di gestione. Qualora il piano interessi un’Area naturale protetta statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito il relativo Ente gestore.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

“3. Per i piani di competenza regionale e provinciale la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità o il Parco interregionale o nazionale interessato.”.

5. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

“1. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3, la valutazione di incidenza prevista su progetti e interventi è effettuata dall’Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione. In caso di progetti e interventi che interessino il territorio di più Enti la valutazione è effettuata dall’Ente che ha la maggior parte di territorio interessata dall’intervento, acquisito il parere dell’altro Ente di gestione. Qualora il progetto o intervento sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dal relativo Ente di gestione.”.

6. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

“2. Per i progetti e gli interventi la cui approvazione è di competenza della Regione la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l’Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o l’Ente gestore del Parco interregionale o nazionale interessato dal progetto o intervento.”.

7. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

“3. La valutazione di incidenza di progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e interregionale è effettuata dalla Regione, sentito il parere dell’Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o del Parco nazionale o interregionale interessato.”.

Art. 29

Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po)

1. Al primo periodo del comma 1 bis dell’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988, le parole “Consorzio del Parco regionale del delta del Po” sono sostituite dalle seguenti “Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po”.

2. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1988, è aggiunto il seguente:

“Art. 14 bis

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.”.

Art. 30

Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco Storico di Monte Sole)

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1989, è aggiunto il seguente:

“Art. 11 bis

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio

alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.”.

Art. 31

*Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38
(Istituzione del Parco regionale
dei laghi Suviana e Brasimone)*

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 38 del 1995, è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.”.

Art. 32

*Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39
(Istituzione del Parco regionale
dell'Abbazia di Montevoglio)*

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 39 del 1995, è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale che disciplina la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.”.

Art. 33

*Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46
(Istituzione del Parco regionale
di Crinale Alta Val Parma e Cedra)*

1. Il comma 2, dell'articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1995, è sostituito dal seguente:

“2. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.”.

2. La cartografia allegata alla legge regionale n. 46 del 1995 è sostituita dalla cartografia costituente l'Allegato 3 alla presente legge.

Art. 34

*Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n.10
(Istituzione del Parco regionale
della Vena del Gesso Romagnola)*

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, le parole “Istituto nazionale per la fauna” sono sostituite dalle seguenti “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”.

2. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10

del 2005, è sostituito dal seguente:

“6. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000.”.

Art. 35

*Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2009, n.19
(Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)*

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2009, è sostituito dal seguente:

“5. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000.”.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36

Disposizioni transitorie

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti locali che partecipano agli Enti di gestione sono tenuti a trasferire ai medesimi il contributo per le spese per l'anno 2012 nella misura di quello stanziato per l'anno 2011 a favore dei soppressi Consorzi di gestione dei Parchi regionali.

2. Sino alla data della cessazione dell'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 del 2004 è fissato un termine di trenta giorni per rendere il parere ai fini della valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore, allo scadere del quale l'autorità procedente può prescindere.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono conclusi gli accordi agro-ambientali di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005 per i Parchi che ancora non se ne siano dotati. I contenuti dell'accordo sono ricompresi nel documento preliminare del primo aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale.

Art. 37

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione, che fornisca informazioni sull'attuazione della legge e sugli effetti relativi al miglioramento qualitativo della gestione del sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 in relazione alle finalità individuate nell'articolo 1.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

di cui all'articolo 12 e alla liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali di cui all'articolo 13.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 38

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 1977;
- b) gli articoli 5 e 6, l'articolo 7 comma 1, gli articoli 8, 9, 10, 11, l'articolo 13 comma 1 e l'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1988;
- c) l'articolo 2 commi 1 e 2, gli articoli 3, 4, 5, l'articolo 6 comma 3, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge regionale n. 19 del 1989;
- d) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 della legge regionale n. 38 del 1995;
- e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, della legge regionale n. 39 del 1995;
- f) l'articolo 3 commi 1 e 6, gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, l'articolo 10 comma 1, della legge regionale n. 46 del 1995;
- g) l'articolo 3 commi 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 2004;
- h) l'articolo 3 commi 2 e 6 e l'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004;
- i) l'articolo 3 comma 4, l'articolo 8, l'articolo 13 comma 4, gli articoli 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, l'articolo 32 commi 2 e 5, l'articolo 34, l'articolo 40 comma 3, l'articolo 49 comma 2, l'articolo 51 comma 6, l'articolo 54 comma 5, l'articolo 55 commi 3, 4 e 5, l'articolo 61 comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005;
- j) l'articolo 16, l'articolo 46 commi 5 e 6, l'articolo 47, l'articolo 50 comma 2, l'articolo 53 commi 2 e 5, della legge regionale n. 6 del 2005;
- k) gli articoli 2, 3, 4, 7, l'articolo 8 commi 2 e 3, della legge regionale n. 10 del 2005;
- l) gli articoli 2, 3, 8, della legge regionale n. 19 del 2009.

Art. 39

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione o la modificazione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 40

Disposizioni finali

1. Il Consorzio di gestione della Riserva naturale della cassa di espansione del fiume Secchia è ricompreso, dalla data del 1° gennaio 2012, nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale e ad esso si applicano le disposizioni della presente legge relative ai Consorzi di gestione dei Parchi regionali in quanto compatibili. Dalla medesima data le sue funzioni sono esercitate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale ed è posto in liquidazione. Entro il 30 novembre 2012 l'Ente di gestione della Macroarea Emilia centrale, previo accordo con la Comunità del Parco e secondo le indicazioni contenute nel programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, propone alla Regione l'avvio di un percorso partecipato per l'individuazione di una proposta volta all'istituzione del Parco fluviale del Secchia.
2. La dotazione organica di prima applicazione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano è commisurata al numero dei posti coperti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato nel Consorzio di gestione del Parco regionale dello Stirone e nel Consorzio della Riserva naturale geologica del Piacenziano, alla data del 31 dicembre 2011.
3. Nelle disposizioni delle leggi regionali il riferimento ai "Consorzi di gestione dei Parchi" ovvero agli "Enti di gestione dei Parchi" si intende riferito agli "Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità".
4. Le disposizioni delle leggi regionali n. 7 del 2004 e n. 6 del 2005 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000.
6. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento delle stesse. Dalla data di approvazione dell'atto regionale trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito.
7. Sino al conferimento delle funzioni di cui al comma 6 al Comitato esecutivo partecipano, in rappresentanza delle Province, i soli Presidenti o Amministratori locali delegati di quelle il cui territorio è ricompreso nel perimetro dei Parchi della Macroarea.
8. Qualora in una Macroarea sia presente un solo Parco, che non ha personale dipendente all'entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica di prima applicazione è costituita dalla dotazione organica approvata dal Consorzio di gestione del Parco.
9. Qualora i beni che abbiano ricevuto contributi o

finanziamenti della Regione per le finalità connesse con la gestione e la tutela del patrimonio naturale siano distolti da finalità pubbliche, il contributo ricevuto deve essere restituito all'Amministrazione regionale.

Art. 41

Entrata in vigore e norme transitorie per l'efficacia

1. Salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

2. Entrano in vigore alla data del 1° gennaio 2012 le seguenti disposizioni:

- a) articolo 27, commi 5, 7, 8, 9, 26, 27;
- b) articoli da 29 a 35;
- c) articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), k) ed l).

3. Fino al trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell'articolo 40, comma 6, per il territorio di ogni Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, continua ad applicarsi il testo previgente delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 27, commi 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28;
- b) articolo 28;
- c) articolo 38, comma 1 lettere h) e j).

4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 trovano applicazione a far data dal conferimento ai sensi dell'articolo 40, comma 6.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.


Bologna, 23 dicembre 2011

VASCO ERRANI

TAVOLA A







LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- della Giunta regionale: deliberazione n. 1648 del 14 novembre 2011, oggetto assembleare n. 1996 (IX legislatura) testo base;

- dei consiglieri Meo, Naldi, Sconciaforni, Defranceschi, Moriconi, oggetto assembleare n. 2016 (IX legislatura);

- dei consiglieri Villani, Bignami, Aimi, Bartolini, Bazzoni, Filippi, Leoni, Lombardi, Malaguti, Pollastri, Alberto Vecchi, oggetto assembleare n. 2056 (IX legislatura);

Publicati nel Supplemento Speciale del BURET rispettivamente, sul n. 105 in data 15 novembre 2011, sul n. 106 in data 23 novembre 2010 e sul n. 109 in data 24 novembre 2011;

L'oggetto assembleare n. 1996 è stato assegnato in sede referente alla Commissione assembleare permanente III "Territorio Ambiente Mobilità" e in sede consultiva,

alla Commissione assembleare VI "Statuto e Regolamento";

L'oggetto assembleare n. 2016 è stato assegnato in sede referente alla Commissione assembleare permanente III "Territorio Ambiente Mobilità";

L'oggetto assembleare n. 2056 è stato assegnato in sede referente alla Commissione assembleare permanente III "Territorio Ambiente Mobilità";

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/2011 del 12 dicembre 2011, con relazione scritta della consigliera Gabriella Meo nominata dalla Commissione in data 24 novembre 2011 e con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gianguido Bazzoni, nominato dalla Commissione in data 12 dicembre 2011;

Approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 2011, atto n. 33/2011.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che concerne **Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie**, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è il seguente:

«Art. 1

(omissis)

44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere.»

Note all'art. 3

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000**, è il seguente:

«Art. 12 - Programma regionale.

1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), all'approvazione del Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito denominato "Programma regionale".

2. Il Programma regionale contiene in particolare:

a) le priorità per l'attuazione, la gestione e la promozione del sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da utilizzare, i criteri di riparto, nonché la quota di cofinanziamento posta a carico degli Enti di gestione;

b) il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio naturale ricompreso nel sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;

c) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree da designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le eventuali proposte di revisione dei siti esistenti;

d) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco regionale ed a Parco interregionale da istituire con successivo atto legislativo;

e) l'individuazione delle aree che possono essere destinate all'istituzione delle Riserve naturali regionali;

f) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio ecologico da proporre alle Province per la loro successiva istituzione;

g) l'individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree di collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle Province per la loro esatta localizzazione;

h) le eventuali modifiche territoriali alle Aree protette esistenti da attuare secondo le stesse modalità previste per la loro istituzione, individuazione e designazione.

3. Al Programma regionale è allegato l'elenco delle Aree protette regionali con le relative integrazioni da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

per il loro inserimento nell'elenco ufficiale nazionale, approvato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394 del 1991 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali).

4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:

a) gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;

b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione dei parchi regionali e le Province, per le funzioni ad esse attribuite relativamente alle altre Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;

c) i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree protette regionali, quella dei siti della Rete natura 2000 e quella delle Aree protette statali, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed alla programmazione economica e sociale dei Parchi nazionali ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge n. 394 del 1991, ed ai programmi nazionali ed alle politiche di sistema di cui all'articolo 1-bis della medesima legge.»

2) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, che concerne **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**, è il seguente:

«Art. 6 - Valutazione di incidenza su progetti e interventi.

1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'articolo 3.

2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge.»

Comma 8

3) Il testo dell'articolo 23 della Legge n. 394 del 1991, che concerne **Legge quadro sulle aree protette**, è il seguente:

«Art. 23 - Parchi naturali regionali.

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.»

Note all'art. 5

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2004, 2, che concerne **Legge per la montagna**, è il seguente:

«Art. 4 - Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna.

1. La Comunità montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.

2. I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.

3. L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».

Note all'art. 6

Comma 4

1) Il testo dell'articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 28 – Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del Parco.

1. Il Piano del Parco è approvato dalla Provincia secondo la procedura di approvazione del PTCP di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 20 del 2000, per quanto non previsto dal presente articolo.

2. L'Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del Piano territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonché la valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale secondo i contenuti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000. Qualora, ai sensi dell'articolo 33, sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale, questo è allegato quale parte integrante al documento preliminare.

3. Per l'esame del documento preliminare il Presidente della Provincia, accertata la conformità degli elaborati predisposti dall'Ente di gestione agli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale, convoca una Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000.

4. Alla Conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare la Regione, i Comuni e le Comunità montane facenti parte dell'Ente di gestione, i Comuni e le Province contermini l'Ente di gestione del Parco. La Conferenza realizza altresì la concertazione con le associazioni economiche e sociali e con quelle ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale.

5. Ad esito della Conferenza la Regione e la Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione. La stipula dell'accordo comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 10 e 12 e la semplificazione procedurale di cui al comma 13.

6. Nella predisposizione del Piano territoriale l'Ente di gestione tiene conto dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse nella Conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni eventuali dell'accordo di pianificazione.

7. La Provincia provvede all'adozione del Piano motivando le eventuali modifiche apportate.

8. Il Piano adottato è trasmesso alla Regione e agli enti facenti parte dell'Ente di gestione, nonché ai Comuni ed alle Province contermini; il Piano adottato è depositato presso le sedi della Provincia del Parco e dei Comuni interessati per sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale.

9. Entro il termine del deposito del Piano possono fare osservazioni i seguenti soggetti:

a) gli Enti ed Organismi pubblici;

b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi;

c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono produrre effetti diretti. Tali osservazioni devono essere inviate con le medesime modalità anche all'Ente di gestione del Parco che è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito entro trenta giorni dal termine del deposito ed a trasmetterlo alla Provincia ed alla Regione.

10. La Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento del Piano può sollevare riserve in merito alla sua conformità alla legge istitutiva ed al Programma regionale, nonché alla pianificazione regionale ed all'accordo di pianificazione ove stipulato.

11. La Provincia controdeduce e predispose il Piano da approvare, decidendo sulle osservazioni, sul relativo parere in merito espresso dall'Ente di gestione del Parco, ed adeguandosi alle riserve regionali o, se non le recepisce nel Piano, motivando puntualmente sulle stesse.

12. L'intesa regionale viene espressa sul Piano controdedotto entro novanta giorni dalla richiesta della Provincia; in tale sede la Giunta regionale verifica che le riserve presentate siano state accolte e che non siano state recepite osservazioni in contrasto con la legge istitutiva e con il Programma regionale, con l'accordo di pianificazione ove stipulato, e che siano stati adeguatamente valutati i pareri espressi dall'Ente di gestione. L'intesa può essere subordinata all'introduzione nel Piano delle eventuali modifiche. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, l'intesa si intende espressa.

13. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall'intesa con la Regione in merito alla conformità del Piano territoriale del Parco agli strumenti della pianificazione regionale.

14. La Provincia approva il Piano territoriale del Parco in conformità all'intesa regionale; copia integrale del Piano approvato è depositata per la consultazione presso la Provincia ed è trasmessa alla Regione, ai Comuni, alle Comunità montane ed agli

altri enti locali facenti parte del Consorzio di gestione del Parco, ai Comuni ed alle Province contermini; l'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Regione; dell'approvazione è data notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale a cura delle Province.

15. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di più Province il relativo Piano territoriale è adottato d'intesa tra le Province interessate. L'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dalla superficie del Parco.

16. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

2) Il testo dell'articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 27 - Progetto di intervento particolareggiato.

1. Per le aree di particolare complessità ambientale, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C, l'Ente di gestione del Parco può predisporre ed adottare progetti di intervento particolareggiato al fine di attuare le previsioni del Piano territoriale del Parco.

2. Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dell'Ente stesso e presso i Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Consorzio e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante ulteriori idonee forme di pubblicità.

3. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte.

4. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce alle osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni.

5. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.

6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato d'intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di intervento particolareggiato sono approvati d'intesa tra le stesse Province interessate.

7. Il progetto di intervento particolareggiato approvato è depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. La Provincia provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.

8. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti.».

Nota all'art. 8

Comma 4

1) Il testo dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che concerne **Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo**, convertito con la legge n. 48 del 2011, è il seguente:

«Art. 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

(omissis)

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al **decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39**, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.».

Nota all'art. 9

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 33 - Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili.

1. Le attività agricole presenti nei Parchi regionali, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.

2. I rapporti tra l'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale in merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese agricole presenti all'interno dell'area protetta, si ispirano al metodo della concertazione.

3. L'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano, tra l'altro, le forme di collaborazione più opportune in ordine a:

- a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;
- b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale;
- c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.
4. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.
5. Il Piano del Parco, il regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione di cui all'articolo 34, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:
- a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all'allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
- b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.
6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi finalizzate ad includere aree agricole private, l'Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco medesimo e tenendo conto delle apposite linee-guida di cui al comma 9 del presente articolo, approvano un accordo agro-ambientale con le seguenti finalità:
- a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui al capo A-IV della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riguardo a:
- 1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione; il ruolo dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli;
 - 2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attività di produzione e servizio conformi alle finalità dell'area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;
- b) promuovere le produzioni del territorio;
- c) incentivare pratiche culturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;
- d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le sistemazioni agrarie tradizionali;
- e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale;
- f) promuovere le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;
- g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.
7. L'accordo agro-ambientale, che può essere promosso da uno dei soggetti di cui al comma 6, deve essere coerente con il PTCIP, con il Programma regionale di sviluppo rurale, con gli obiettivi gestionali definiti attraverso l'atto istitutivo del Parco e con le finalità indicate al comma 4.
8. L'accordo agro-ambientale costituisce altresì parte integrante del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati da attività agricole ed i suoi contenuti sono recepiti nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione di cui all'articolo 28 non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua modifica o revoca.
9. Allo scopo di garantire che gli accordi agro-ambientali, di cui al presente articolo, risultino coerenti con la programmazione regionale in campo agricolo ed ambientale la Giunta regionale approva apposite linee-guida per la loro predisposizione attraverso la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale.
10. I Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette di cui alla presente legge possono prevedere posteggi di nuova istituzione, in numero superiore a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999, riservati esclusivamente agli agricoltori le cui aziende siano ubicate all'interno del perimetro dell'area protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i propri prodotti.»

Nota all'art. 14

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che concerne **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**, è il seguente:

«Art. 110 - Incarichi a contratto.

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o

degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.»

Nota all'art. 15

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che concerne **Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**, è il seguente:

«Art. 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.»

Comma 3

2) Il testo dell'articolo 2112 del **Codice civile** è il seguente:

«Art. 2112 Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

3) per il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che concerne **Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**, vedi nota 1).

Note all'art. 17

Comma 1

1) per il testo articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, vedi nota 1) all'art. 3.

2) il testo dell'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, che concerne **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università**, è il seguente:

«Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999.

1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti Locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale.

2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.

3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.

4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 è abrogato.»

Note all'art. 19

Comma 1

1) per il testo articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, vedi nota 1) all'art. 3.

Note all'art. 25

Comma 3

1) il testo delle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, che concerne **Disciplina generale dell'edilizia**, è il seguente:

«Definizione degli interventi edilizi.

Ai fini della presente legge si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede:

c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia interne che esterne;

- solai e volte;

- scale;

- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;

d) "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.»

Comma 4

2) per il testo delle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla legge regionale 25 novembre

2002, n. 31, che concerne **Disciplina generale dell'edilizia**, vedi nota 1)

Comma 7

3) il testo dell'articolo 38 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 38 - Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali.

1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua.

2. Uno specifico regolamento di settore, adottato ed approvato secondo le procedure dell'articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua.

3. Le misure di disciplina dell'attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell'area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.

4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione.

5. L'Ente di gestione del Parco può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.»

Note all'art. 27

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 9 - Monitoraggio.

(omissis)

2. I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.»

Comma 2

2) il testo della lettera f) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 12 - Programma regionale.

(omissis)

2. Il Programma regionale contiene in particolare:

(omissis)

f) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio ecologico da proporre alle Province per la loro successiva istituzione.»

Comma 3

3) il testo della lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 12 - Programma regionale.

(omissis)

4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:

(omissis)

b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione dei parchi regionali e le Province, per le funzioni ad esse attribuite relativamente alle altre Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;»

Comma 4

4) il testo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 13 - Funzioni regionali.

1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee-guida metodologiche per la predisposizione, da parte delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve, di proposte finalizzate alla formazione del Programma regionale. Alla predisposizione del Programma regionale possono altresì concorrere, con la presentazione di specifiche proposte, le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le Università operanti nella Regione, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e le organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.»

Comma 5

5) il testo del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 13 - Funzioni regionali.

(omissis)

2. Sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n.

3 del 1999, la Giunta regionale predispone la proposta del Programma regionale. La proposta, su cui la Giunta regionale acquisisce il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8, viene trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.».

Comma 6

6) il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 14 - Funzioni delle Province.

1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee-guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:

a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;

b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;

c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;

d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.

2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:

a) la gestione delle Riserve naturali regionali;

b) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;

c) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;

d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonché per l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico;

e) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità istitutive;

f) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale;

g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione;

h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.

3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le stesse esplicano le funzioni previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra loro; l'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dal territorio dell'Area protetta e del sito della Rete natura 2000.

4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel proprio territorio, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.».

Comma 7

7) il testo del comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 27 - Progetto di intervento particolareggiato.

(omissis)

6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato d'intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di intervento particolareggiato sono approvati d'intesa tra le stesse Province interessate.».

Comma 8

8) il testo del comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 33 - Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili.

(omissis)

5. Il Piano del Parco, il regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione di cui all'articolo 34, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:

a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all'allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;

b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.».

Comma 9

9) il testo del comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 36 - Gestione della fauna selvatica.

(omissis)

3. La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore.».

10) il testo del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 37 - Controllo della fauna selvatica.

(omissis)

2. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati. In caso di fauna omeoterma è necessario acquisire il parere favorevole dell'INFS.».

Comma 10

11) il testo dell'articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 40 - Nulla-osta.

1. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.

2. Il nulla-osta non è dovuto nella zona "D".

3. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica qualora sia intervenuta un'intesa con il Comune interessato per l'esercizio delle funzioni dall'Ente di gestione del Parco.

4. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.».

Comma 11

12) il testo del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 44 - Gestione.

1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione della stessa alla Provincia territorialmente interessata; nel caso in cui la Riserva sia compresa nel territorio di più Province la gestione è affidata ad un Consorzio costituito tra le Province, i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessate il cui funzionamento è disciplinato dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e dal comma 3 dell'articolo 17 della presente legge.».

Comma 12

13) il testo del comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 44 - Gestione.

(omissis)

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2, la Provincia può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001.».

Comma 13

14) il testo del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 48 - Parere di conformità.

- (omissis)
2. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione della Riserva alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.».
- Comma 14
- 15) il testo del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 50 - Istituzione.
1. All'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, ed in osservanza delle finalità e degli specifici obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.».
- Comma 15
- 16) il testo del comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 50 - Istituzione.
- (omissis)
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12 e sentite la Commissione consultiva prevista al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.».
- Comma 16
- 17) il testo del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 51 - Gestione e pianificazione.
1. Con l'atto istitutivo dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti la Provincia ne assume la gestione ovvero la attribuisce ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.».
- Comma 17
- 18) il testo del comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 51 - Gestione e pianificazione.
- (omissis)
2. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva.».
- Comma 18
- 19) il testo del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 51 - Gestione e pianificazione.
- (omissis)
7. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione dei Paesaggi protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.».
- Comma 19
- 20) il testo del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 52 - Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto.
1. Il soggetto gestore, entro un anno dall'istituzione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto, propone all'approvazione della Provincia un Programma triennale di tutela e valorizzazione finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per perseguire le proprie finalità istitutive, in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, validi nello stesso ambito temporale; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e di valorizzazione.».
- Comma 20
- 21) il testo del comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 52 - Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto.
- (omissis)
3. Qualora più Paesaggi naturali e seminaturali protetti siano ricompresi nell'ambito dello stesso territorio provinciale, tramite specifici accordi di programma può convenirsi la formazione e l'approvazione di un unico Programma triennale di tutela e di valorizzazione.».
- Comma 21
- 22) il testo del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 53 - Istituzione
1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto dei criteri, degli indirizzi, della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, ed in osservanza delle finalità e degli specifici obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.».
- Comma 22
- 23) il testo del comma 4 dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 53 - Istituzione
- (omissis)
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12 e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e la Commissione consultiva prevista al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1994, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.».
- Comma 23
- 24) il testo del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 54 - Gestione e pianificazione
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai Comuni o a loro forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.».
- Comma 24
- 25) il testo del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 54 - Gestione e pianificazione
- (omissis)
2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.».
- Comma 25
- 26) il testo del comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 54 - Gestione e pianificazione
- (omissis)
6. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.».
- Comma 26
- 27) il testo del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 55 - Sorveglianza territoriale.
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).».
- Comma 27
- 28) il testo del comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:
- «Art. 55 - Sorveglianza territoriale.
- (omissis)
2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che comprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.».

Comma 28

29) il testo del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale n. 6 del, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 57 - Poteri sostitutivi.

1. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, da parte degli Enti di gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti locali, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).».

Comma 29

30) il testo del comma 2, lettera ebis) dell'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 60 - Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.

(omissis)

2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

(omissis)

e-bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE.».

Comma 30

31) il testo del comma 1, lettere b) e c) dell'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 61 - Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette.

1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, ripartite secondo le modalità definite nel programma regionale di cui all'articolo 12, riguardano:

(omissis)

b) fondi destinati alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali secondo principi di adeguatezza;

c) fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali.».

Note all'art. 28

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**, è il seguente:

«Art. 3 - Misure di conservazione.

1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**, è il seguente:

«Art. 3 - Misure di conservazione.

(omissis)

3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con atto deliberativo della Provincia o dall'ente gestore dell'area protetta. In tal caso la delibera della Provincia o dell'ente gestore dell'area protetta è trasmessa alla Giunta regionale che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, può proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione approvati e/o adottati acquistano efficacia.».

Comma 3

3) il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**, è il seguente:

«Art. 5 - Valutazione di incidenza dei piani.

1. La valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano.».

Comma 4

4) il testo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**, è il seguente:

«Art. 5 - Valutazione di incidenza dei piani.

(omissis)

3. Per i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati, la Provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito all'incidenza del piano sul sito d'importanza comunitaria o sulla zona di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al relativo procedimento di approvazione. L'ente territorialmente competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi formulati dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.».

Comma 5

5) il testo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**, è il seguente:

«Art. 6 - Valutazione di incidenza su progetti e interventi.

1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'articolo 3.».

Comma 6

6) il testo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**, è il seguente:

«Art. 6 - Valutazione di incidenza su progetti e interventi.

(omissis)

2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge.».

Comma 7

7) il testo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**, è il seguente:

«Art. 6 - Valutazione di incidenza su progetti e interventi.

(omissis)

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente competente può avvalersi, previa convenzione, della Provincia.».

Note all'art. 29

Comma 1

1) il testo del comma 1-bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne **Istituzione del Parco regionale del Delta del Po**, è il seguente:

«Art. 13 - Norme finanziarie.

(omissis)

1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.».

Comma 2

2) il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne **Istituzione del Parco regionale del Delta del Po**, è il seguente:

«Art. 14 - Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a Lire 6.300.000.000 nel triennio 1988-1990, di cui Lire 4.100.000.000 a carico dell'esercizio 1988, si fa fronte per Lire 3.800.000.000 nel triennio 1988-1990, di cui Lire 2.600.000.000 a carico dell'esercizio 1988, con i fondi allocati, nell'ambito del bilancio pluriennale 1988-1990, al cap. 38055 della parte spesa del bilancio medesimo e per Lire 2.500.000.000 nel triennio 1988-1990 di cui Lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1988, con i fondi allocati nell'ambito del Fondo globale di cui al cap. 86500, secondo l'esatta destinazione di cui alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1988.

2. In sede di approvazione della legge di assestamento di bilancio per l'esercizio 1988 si provvederà all'istituzione o alla modifica dei capitoli di spesa, a norma della presente legge, ed alle conseguenti variazioni di bilancio.

3. Per gli esercizi successivi al 1988, al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.».

Nota all'art. 30

Comma 1

1) il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne **Istituzione del Parco storico di Monte Sole**, è il seguente:

«Art. 11 - Norme finanziarie.

1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi, al riparto dei finanziamenti regionali, nonché alla copertura finanziaria, si applicano rispettiva-

mente le norme degli artt. 34, 35, 36 e 40 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

Nota all'art. 31

Comma 1

1) il testo dell'articolo 10 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne **Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone**, è il seguente:

«Art. 10 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si fa rinvio alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed alla L.R. n. 11 del 1988 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».

Nota all'art. 32

Comma 1

1) il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 39 del 1995, che concerne **Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio**, è il seguente:

«Art. 9 - Rinvio.

1. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" ed alla L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40.».

Nota all'art. 33

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne **Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta val Parma e Cedra**, è il seguente:

«Art. 10 - Norme transitorie e finali.

(omissis)

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge regionale n. 6 del 2005 ed in particolare dei titoli III e IV.».

Nota all'art. 34

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne **Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola**, è il seguente:

«Art. 8 - Norme transitorie e finali.

(omissis)

5. L'Ente di gestione, d'intesa con le Province territorialmente interessate, attua un costante monitoraggio delle dinamiche qualitative e quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C del Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto degli habitat naturali e per diminuire l'impatto sui coltivi da parte della fauna selvatica presente, con la collaborazione degli ambienti territoriali di caccia e sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna.».

Comma 2

2) il testo del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne **Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola**, è il seguente:

«Art. 8 - Norme transitorie e finali.

(omissis)

6. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale n. 6 del 2005.».

Nota all'art. 35

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2009, che concerne **Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia**, è il seguente:

«Art. 9 - Norme transitorie e finali.

(omissis)

5. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale n. 6 del 2005.».

Nota all'art. 36

Comma 2

1) il testo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 del 2004, che concerne **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**, è il seguente:

«Art. 7 - Valutazione di incidenza in aree protette.

(omissis)

3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente parzialmente nell'area protetta, l'ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.».

Comma 3

2) il testo dell'articolo 33 della legge regionale 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 33 - Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili.

1. Le attività agricole presenti nei Parchi regionali, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.

2. I rapporti tra l'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale in merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese agricole presenti all'interno dell'area protetta, si ispirano al metodo della concertazione.

3. L'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano, tra l'altro, le forme di collaborazione più opportune in ordine a:

a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;

b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale;

c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.

4. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.

5. Il Piano del Parco, il regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione di cui all'articolo 34, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:

a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all'allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) ai fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;

b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agricola comunitaria.

6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi finalizzate ad includere aree agricole private, l'Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco medesimo e tenendo conto delle apposite linee-guida di cui al comma 9 del presente articolo, approvano un accordo agro-ambientale con le seguenti finalità:

a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui al capo A-IV della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riguardo a:

1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione; il ruolo dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli;

2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attività di produzione e servizio conformi alle finalità dell'area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;

b) promuovere le produzioni del territorio;

c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;

d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le sistemazioni agrarie tradizionali;

e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale;

f) promuovere le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;

g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.

7. L'accordo agro-ambientale, che può essere promosso da uno dei soggetti di cui al comma 6, deve essere coerente con il PTCP, con il Programma regionale di sviluppo rurale, con gli obiettivi gestionali definiti attraverso l'atto istitutivo del Parco e con le finalità indicate al comma 4.

8. L'accordo agro-ambientale costituisce altresì parte integrante del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati da attività agricole ed i suoi contenuti sono recepiti nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione di cui all'articolo 28 non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua modifica o revoca.

9. Allo scopo di garantire che gli accordi agro-ambientali, di cui al presente articolo, risultino coerenti con la programmazione regionale in campo agricolo ed ambientale la Giunta regionale approva apposite linee-guida per la loro predisposizione attraverso la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale.

10. I Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette di cui alla presente legge possono prevedere posteggi di nuova istituzione, in numero superiore a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999, riservati esclusivamente agli agricoltori le cui aziende siano ubicate all'interno del perimetro dell'area protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i propri prodotti.».

Note all'art. 38

Comma 1

1) il testo dell'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 1977, che concerne **Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco**, è il seguente:

«Art 17

Alle spese di funzionamento del Comitato consuntivo di cui all'art. 2 della presente legge, compresi i gettoni di presenza e le spese di trasferta, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 18100 del bilancio per l'esercizio 1977 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi successivi.

L'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare annualmente L. 30.000.0000, a partire dall'esercizio finanziario 1977, per il funzionamento del «Fondo regionale per la conservazione della natura» di cui all'art. 3 della presente legge.

All'onere di L. 30.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L. 30.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 7 dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso.».

2) il testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne **Istituzione del Parco regionale del delta del Po**, è il seguente:

«Art. 5 - Gestione del Parco.

1. Fino alla effettiva istituzione del Parco interregionale di cui all'art. 35, comma 4, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, alla gestione del Parco regionale del Delta del Po provvedono, d'intesa, le province di Ravenna e Ferrara.».

3) il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne **Istituzione del Parco regionale del delta del Po**, è il seguente:

«Art. 6 - Comitato tecnico-scientifico.

1. Il comitato tecnico-scientifico del Parco del delta del Po è composto da undici esperti ed è disciplinato dall'art. 15 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

4) il testo dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne **Istituzione del Parco regionale del delta del Po**, è il seguente:

«Art. 7 - Attuazione del Parco del delta del Po.

1. Gli strumenti di attuazione del Parco del delta del Po sono quelli individuati e disciplinati dalle norme del capo IV del titolo II della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

5) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne **Istituzione del Parco regionale del delta del Po**, è il seguente:

«Art. 8 - Promozione e coordinamento regionale.

1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 29 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

6) il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne **Istituzione del Parco regionale del delta del Po**, è il seguente:

«Art. 9 - Convenzioni.

1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità privata l'ente di gestione del parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.

2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.

3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell'ente di gestione con soggetti pubblici e privati.

4. L'Ente di gestione promuove la stipula di convenzioni con gli organi statali competenti al fine di pervenire a forme di collaborazione nella gestione delle aree protette di rispettiva pertinenza, specialmente, per quanto riguarda il servizio di vigilanza.».

7) il testo dell'articolo 10 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne **Istituzione del Parco regionale del delta del Po**, è il seguente:

«Art. 10 - Indennizzi.

1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 30 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

8) il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne **Istituzione del Parco regionale del delta del Po**, è il seguente:

«Art. 11 - Vigilanza e sanzioni.

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'art. 31 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

2. Sono previste le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

9) il testo dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne **Istituzione del Parco regionale del delta del Po**, è il seguente:

«Art. 13 - Norme finanziarie.

1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi nonché al riparto dei finanziamenti regionali si applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

10) per il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne **Istituzione del Parco regionale del delta del Po**, vedi nota 2) all'art. 29.

11) il testo dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne **Istituzione del Parco Storico di Monte Sole**, è il seguente:

«Art. 2 - Strumenti di pianificazione.

1. Il piano territoriale del Parco è disciplinato dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 38 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Il termine per l'adozione del piano territoriale del Parco è di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

12) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne **Istituzione del Parco Storico di Monte Sole**, è il seguente:

«Art. 3 - Attuazione del Parco di Monte Sole.

1. Gli strumenti di attuazione del Parco sono quelli individuati e disciplinati dalle norme del Capo IV del Titolo II della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

13) il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne **Istituzione del Parco Storico di Monte Sole**, è il seguente:

«Art. 4 - Consorzio obbligatorio del parco.

1. Entro il 31 marzo 1993 la Provincia di Bologna provvede alla formalizzazione della proposta del Consorzio obbligatorio quale ente di gestione del Parco storico di Monte Sole, secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11. Entro il 30 giugno 1993, gli enti facenti parte del Consorzio approvano lo statuto di cui all'art. 14-bis della L.R. n. 11 del 1988.

2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 provvede la Regione in via sostitutiva.

3. È fatta salva la competenza della Provincia di Bologna all'elaborazione ed adozione del Piano territoriale del parco.».

14) il testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne **Istituzione del Parco Storico di Monte Sole**, è il seguente:

«Art. 5 - Comitato tecnico-scientifico.

1. Il Comitato tecnico-scientifico del Parco è disciplinato dall'art. 15 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

15) il testo dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne **Istituzione del Parco Storico di Monte Sole**, è il seguente:

«Art. 6 - Comitato per la ricerca e consulenza storica.

(omissis)

3. Il Comitato per la ricerca e consulenza storica dovrà inoltre affiancarsi al Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 per svolgere il compito di consulenza permanente relativa ad ogni aspetto di documentazione storica e sociale necessaria ai fini di una corretta ed efficace gestione del Parco.».

16) il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne **Istituzione del Parco Storico di Monte Sole**, è il seguente:

«Art. 7 - Promozione e coordinamento regionale.

1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione e coordinamento ai sensi dell'art. 29 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

17) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne **Istituzione del Parco Storico di Monte Sole**, è il seguente:

«Art. 8 - Convenzioni.

1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità privata l'ente di gestione del Parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.

2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.

3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del Parco possono essere stipulate da parte dell'ente di gestione con soggetti pubblici e privati.».

18) il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne **Istituzione del Parco Storico di Monte Sole**, è il seguente:

«Art. 9 - Indennizzi.

1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 30 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

19) il testo dell'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne **Istituzione del Parco Storico di Monte Sole**, è il seguente:

«Art. 10 - Vigilanza e sanzioni.

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'art. 31 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

2. Sono previste le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».

20) per il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne **Istituzione del Parco Storico di Monte Sole**, vedi nota 1) all'art. 30.

21) il testo dell'articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne **Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone**, è il seguente:

«Art. 2 - Strumenti di pianificazione.

1. Il Piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 modificata ed integrata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40.».

22) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne **Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone**, è il seguente:

«Art. 3 - Ente di gestione.

1. L'Ente di gestione del parco è un Consorzio obbligatorio, costituito fra la Provincia di Bologna, la Comunità Montana di Vergato, i Comuni di Camugnano e di Castel di Casio ed eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e degli articoli 10 e 11 della L.R. n. 40 del 1992.

2. Ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R. n. 40 del 1992, la Giunta regionale approva l'atto di costituzione del Consorzio di gestione del parco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Bologna, di concerto con gli altri enti di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 40 del 1992 gli Enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello Statuto entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Ente di gestione.

4. Per quanto concerne il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si applicano le norme degli articoli 13, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della L.R. n. 11 del 1988 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 40 del 1992..».

23) il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:

«Art. 4- Comitato tecnico-scientifico.

1. Il Comitato tecnico-scientifico del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone è composto da esperti ed è disciplinato dall'art. 12 della L.R. n. 40 del 1992. Lo statuto dell'Ente di gestione ne definisce la composizione.».

24) il testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:

«Art. 5 - Attuazione del parco.

1. Sono strumenti attuativi del parco: il programma di sviluppo, i progetti di intervento particolareggiato, ed il Regolamento, comune disciplinati dagli articoli 16, 18 e 20 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».

25) il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:

«Art. 6 - Convenzioni.

1. Per il raggiungimento delle finalità del parco, la gestione di fabbricati e di beni di proprietà e in disponibilità privata può essere regolata da apposite convenzioni stipulate dall'Ente di gestione con i soggetti interessati, sia pubblici che privati, che abbiano le caratteristiche idonee.

2. Convenzioni specifiche per particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell'Ente di gestione con soggetti pubblici e privati.».

26) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:

«Art. 8 - Indennizzi.

1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 30 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».

27) il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:

«Art. 9 - Vigilanza e sanzioni.

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dagli articoli 31 e 32 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».

28) il testo dell'articolo 2 della legge regionale n. 39 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio, è il seguente:

«Art. 2 - Strumenti di pianificazione.

1. Il Piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 modificata ed integrata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40.».

29) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 39 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio, è il seguente:

«Art. 3 - Attuazione del Parco.

1. Sono strumenti attuativi del Parco: il Programma di sviluppo, i Progetti di intervento particolareggiato, il Regolamento, come disciplinati dagli articoli 16, 18 e 20 della L.R. n. 11 del 1988 e successive modificazioni.».

30) il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio, è il seguente:

«Art. 4 - Ente di gestione.

1. L'Ente di gestione del Parco è un Consorzio obbligatorio costituito fra la Provincia di Bologna, la Comunità Montana n. 9 - Valle di Samoggia e il Comune di Monteveglio ed eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 11 del 1988 e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Bologna, di concerto con gli altri Enti di cui al comma 1.

3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si applicano le norme degli articoli 13, 14 e 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della L.R. n. 11 del 1988 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».

31) il testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio, è il seguente:

«Art. 5 - Comitato tecnico scientifico.

1. Il Comitato tecnico scientifico del parco è disciplinato dall'art. 15 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 40 del 1992. Lo statuto dell'Ente di gestione ne definisce la composizione.».

32) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 39 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio, è il seguente:

«Art. 8 - Promozione, indennizzi, vigilanza e sanzioni. Disposizioni finanziarie.

1. Le iniziative promozionali, la previsione degli indennizzi, la vigilanza e le sanzioni sono disciplinate ai titoli IV e V della L.R. n. 11 del 1988 come modificata ed inte-

grata dalla L.R. n. 40 del 1992.».

33) il testo dell'articolo 3, commi 1 e 6 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:

«Art. 3 - Strumenti di pianificazione.

1. Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.

(Omissis)

6. L'efficacia del piano territoriale del parco è disciplinata dall'articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2005.».

34) il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:

«Art. 4 - Ente di gestione.

1. L'Ente di gestione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma è un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma e altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2005.

1-bis. Il Consorzio di gestione del parco è disciplinato dal Capo II della legge regionale n. 6 del 2005.

2. [Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 40 del 1992, la Giunta regionale approva l'atto di costituzione del Consorzio di gestione del Parco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Parma, di concerto con gli altri Enti di cui al comma 1].

3. [Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 40 del 1992 gli Enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello statuto entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Ente di gestione]

4. [Il Consorzio procede alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Parco e ne garantisce la corretta gestione, attraverso i suoi organi, come identificati dagli articoli 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992, fatto salvo quanto specificato nella presente legge].».

35) il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:

«Art. 6 - Attuazione del Parco.

1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005:

- a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
- b) il Regolamento del Parco;
- c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione».

36) il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:

«Art. 7 - Convenzioni.

1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione del Parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.

2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione, nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.

3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del Parco possono essere stipulate da parte dell'Ente di gestione con soggetti pubblici e privati.».

37) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:

«Art. 8 - Indennizzi.

1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della legge regionale n. 6 del 2005.».

38) il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:

«Art. 9 - Vigilanza e sanzioni.

1. L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del 2005.».

39) il testo dell'articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:

«Art. 10 - Norme transitorie e finali.

1. Fino alla costituzione del nuovo Ente di gestione del Parco tutte le funzioni di competenza sui territori a parco ed area contigua sono svolte dall'attuale Consorzio.».

40) il testo dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, è il seguente:

«Art. 3 - Misure di conservazione.

(omissis)

4. Nel caso di aree naturali protette statali, le competenze delle Province previste ai commi 1 e 2 sono esercitate dalla Regione.

5. Nel caso di parchi interregionali la Regione esercita le competenze di cui ai commi 1 e 2 di concerto con le altre Regioni interessate, previo coinvolgimento delle Province, dei Comuni e degli enti gestori.».

41) il testo dell'articolo 3, commi 2 e 6, della legge regionale n. 7 del 2004; che concerne **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**, è il seguente:

«Art. 3 - Misure di conservazione.

(omissis)

2. Per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti all'interno delle aree protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'ente gestore. Qualora il sito ricada nel territorio di più aree protette l'ente gestore il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con gli altri enti gestori. Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio dell'area protetta le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Ente sotto la cui giurisdizione ricade la porzione maggiore del sito, acquisita l'intesa dell'altro Ente interessato.

(omissis)

6. L'ente gestore dell'area protetta adotta, qualora si renda necessario, il piano di gestione sentito le associazioni interessate di cui al comma 1 nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione. »

42) il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**, è il seguente:

«Art. 7 - Valutazione di incidenza in aree protette.

1. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 è effettuata dal soggetto competente, tenuto conto del parere dell'ente gestore dell'area protetta.

2. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 è effettuata dall'ente gestore dell'area protetta.

3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente parzialmente nell'area protetta, l'ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza. ».

43) il testo dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 3 - Funzione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.

(omissis)

4. Il sistema regionale si articola per ambiti territoriali provinciali alla cui organizzazione e coordinamento provvedono le Province, nel quadro degli indirizzi e dei contenuti del Programma regionale di cui all'articolo 12. ».

44) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 8 - Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, di quelle previste al titolo I della legge regionale n. 7 del 2004, nonché della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale a cui è demandato il rilascio del parere previsto dall'articolo 13, comma 2, e la formulazione di proposte per iniziative e provvedimenti riguardanti il monitoraggio, la promozione ed il coordinamento del quadro conoscitivo, della ricerca e sperimentazione sul patrimonio ambiente naturale regionale.

2. Il Comitato, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:

a) dall'Assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da dieci esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, nonché in pianificazione territoriale, prescelti su indicazione delle Istituzioni culturali, scientifiche ed universitarie, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, delle organizzazioni sindacali e degli altri settori produttivi;

c) da quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici regionali o di Istituti ed Aziende dipendenti.

3. Il funzionamento del Comitato è assicurato da apposito regolamento interno.

4. Le Province, in attuazione del disposto della presente legge relativo all'esercizio delle competenze attribuite, si possono dotare di analoghi organismi consultivi per assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico alla formazione delle scelte nell'ambito territoriale di competenza del sistema provinciale.

5. L'Amministrazione regionale assicura il coordinamento tra l'attività del Comitato consultivo regionale di cui al presente articolo, quella dei Comitati tecnico-scientifici dei Parchi di cui all'articolo 21 e delle altre Aree protette. ».

45) il testo dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 13 - Funzioni regionali.

(omissis)

4. Attraverso il riparto di cui al comma 3, lettera a), sono favorite le iniziative volte all'integrazione organizzativa e funzionale delle Aree protette con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza gestionale e migliorare l'efficacia delle loro azioni di conservazione e valorizzazione ambientale. ».

46) il testo dell'articolo 15 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 15 - Funzioni degli Enti di gestione dei parchi.

1. Gli Enti di gestione dei parchi regionali e dei parchi interregionali partecipano alla predisposizione del Programma regionale di cui all'articolo 12 secondo le forme, le modalità e i tempi stabiliti dalla Regione nelle linee-guida metodologiche, di cui all'articolo 13, comma 1, attraverso la presentazione di un rapporto contenente:

a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale relativo al territorio di competenza e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;

b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione dell'area protetta;

c) le proposte di eventuali modifiche territoriali dell'area protetta;

d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento.

2. Gli Enti di cui al comma 1 partecipano all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, pianificatorie e programmatiche previste dalla presente legge. ».

47) il testo dell'articolo 18, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 18 - Ente di gestione.

1. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione del Parco sulla base di una proposta formulata dalla Provincia territorialmente interessata in osservanza dei principi stabiliti dalla presente legge. Qualora più Province siano interessate, la proposta è formulata d'intesa fra le stesse.

2. Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate; possono fare parte del Consorzio anche Province, Comunità montane e Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo stesso parti del proprio territorio.

3. Gli Enti facenti parte del Consorzio approvano lo statuto del Parco entro tre mesi dalla sua costituzione sulla base di una proposta predisposta dalla Provincia territorialmente interessata in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale. Qualora più Province siano interessate la proposta di statuto è formulata d'intesa tra le stesse.

4. Lo statuto deve definire i poteri degli organi del Consorzio, la sua composizione, la composizione ed i poteri dell'organo di revisione.

5. L'Ente di gestione provvede all'attuazione delle finalità contenute nella legge istitutiva del Parco regionale ed all'applicazione dei criteri e degli indirizzi dettati dal Programma regionale.

6. La gestione dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti aventi territori limitrofi o appartenenti ad un'area ambientalmente omogenea, su proposta adeguatamente motivata dei rispettivi Enti di gestione e delle Province territorialmente interessate, sentito il parere degli enti locali coinvolti nella loro gestione, può essere affidata ad un unico Ente Parco all'uopo costituito. ».

48) il testo dell'articolo 19 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 19 - Organi del Consorzio.

1. Costituiscono organi del Consorzio:

a) il Consiglio;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di revisione.

2. I componenti degli organi del Consorzio sono nominati con le procedure previste dallo statuto del Consorzio medesimo. ».

49) il testo dell'articolo 20, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 20 - Attività consultiva.

1. Il Consorzio svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle scelte del Parco; a tale scopo provvede ad istituire una Consulta, composta secondo le modalità stabilite dallo statuto del Consorzio e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale e degli enti maggiormente rappresentativi e interessati all'attività del Parco.

2. La Consulta è chiamata altresì ad esprimere un parere obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento, sui seguenti atti:

a) la proposta di revisione dello statuto del Consorzio;

b) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;

c) la proposta di regolamento del Parco;

d) la proposta di Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;

e) la proposta di accordo agro-ambientale;

f) i progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo 27.

3. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.

4. L'Ente di gestione del Parco in presenza dell'accordo agro-ambientale di cui all'articolo 33 si avvale per la sua attuazione di un organo consultivo, costituito da una rappresentanza degli agricoltori operanti nel Parco con le modalità previste dallo statuto del Consorzio.».

50) il testo dell'articolo 21, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:

«Art. 21 - Comitato tecnico-scientifico.

1. Il Comitato tecnico-scientifico è un organismo consultivo con funzioni propositive ed è formato da esperti nelle materie e nelle discipline attinenti alle specifiche caratteristiche dei singoli Parchi; la sua composizione è stabilita dallo statuto del Consorzio; i componenti il Comitato tecnico-scientifico non possono far parte degli organi del Consorzio né di altri organi di sua emanazione.

2. Il Comitato tecnico-scientifico è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento, sui seguenti atti:

- a) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
- b) il regolamento del Parco e le sue modifiche;
- c) il Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
- d) i progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo 27;
- e) i progetti di ricerca scientifica di competenza del Consorzio.

3. Lo statuto del Consorzio può individuare ulteriori atti da sottoporre al parere del Comitato.

4. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, secondo le modalità previste dallo statuto del Consorzio, partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

5. I Parchi, le Riserve e le altre Aree protette, che presentano caratteri naturali simili o che appartengono al territorio di una medesima Provincia possono, previa intesa, costituire un unico Comitato tecnico-scientifico.

6. Qualora il Comitato tecnico-scientifico non si esprima entro il termine di cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.».

51) il testo dell'articolo 22, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:

«Art. 22 - Personale del Consorzio.

1. Il Consorzio svolge i suoi compiti con proprio personale, assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia ed avente lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli Enti locali.

2. I posti previsti nella dotazione organica possono essere coperti anche da personale comandato o distaccato dagli enti locali costituenti il Consorzio e dalla Regione.».

52) il testo dell'articolo 23, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:

«Art. 23 - Direttore.

1. Il Direttore è nominato previa procedura selettiva rivolta a figure di comprovata esperienza in gestione dei sistemi naturali con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il personale degli Enti locali ed è responsabile della gestione operativa delle decisioni assunte dagli organi del Consorzio e del personale dipendente; lo statuto del Consorzio definisce i compiti specifici del Direttore.».

53) il testo dell'articolo 32, commi 2 e 5, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:

«Art. 32 - Regolamento.

(omissis)

2. L'Ente di gestione del Parco, sentiti gli Enti locali e tutti i portatori d'interesse qualificato, elabora il regolamento e lo trasmette alla Provincia ed alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro sessanta giorni formulando apposite osservazioni in ordine alla coerenza del regolamento con il Programma regionale e con la legge istitutiva, la Provincia entro centoventi giorni dalla trasmissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni regionali, procede all'approvazione del regolamento, motivando le eventuali modifiche.

(omissis)

5. Quando il Parco interessa il territorio di più Province il regolamento è approvato dalla Provincia maggiormente interessata per territorio, acquisita l'intesa con le altre Province.».

54) il testo dell'articolo 34, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:

«Art. 34 - Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco.

1. Nell'ambito delle finalità istitutive del Parco e delle previsioni del Piano, nonché delle modalità attuative individuate dal regolamento ed in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, l'Ente di gestione promuove iniziative coordinate con quelle regionali e degli enti locali atte a favorire la crescita economica e sociale delle comunità residenti. A tal fine predispone, sentiti gli Enti locali e i portatori d'interesse qualificato, un Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco, attraverso il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità e le risorse necessarie per la sua attuazione. Il Programma triennale si articola in programmi attuativi annuali da approvare contestualmente al bilancio di previsione dell'Ente.

2. Il Programma triennale di gestione e di valorizzazione definisce tra l'altro:

a) gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e la valorizzazione del

patrimonio naturale, comprendendone la localizzazione;

b) gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo, scientifico, turistico-agrituristico, agricolo e più in generale di tipo produttivo per la valorizzazione del territorio e la crescita sociale ed economica delle popolazioni residenti;

c) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi previsti, nonché la provenienza delle relative risorse finanziarie;

d) i criteri e le modalità per la selezione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dei soggetti beneficiari per la concessione delle agevolazioni ed incentivazioni, contributi e vantaggi economici previsti nel regolamento;

e) le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio naturale del Parco stesso.

3. Per l'attuazione delle previsioni contenute nel Programma, l'Ente di gestione può prevedere la stipula di intese e convenzioni con soggetti terzi particolarmente qualificati nella realizzazione e gestione degli interventi di tutela e valorizzazione previsti, ivi comprese le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale.

4. Il Programma triennale è adottato dall'Ente di gestione ed è approvato dalla Giunta regionale.».

55) il testo dell'articolo 40, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:

«Art. 40 - Nulla-osta.

(omissis)

3. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica qualora sia intervenuta un'intesa con il Comune interessato per l'esercizio delle funzioni dall'Ente di gestione del Parco.».

56) il testo dell'articolo 49 comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:

«Art. 49 - Nulla-osta

(omissis)

2. Previa intesa con il Comune interessato, il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.».

57) il testo dell'articolo 51 comma 6, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:

«Art. 51 - Gestione e pianificazione.

(omissis)

6. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti possono avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima Provincia.».

58) il testo dell'articolo 54 comma 5, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:

«Art. 54 - Gestione e pianificazione.

(omissis)

5. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico possono avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima Provincia.».

59) il testo dell'articolo 55 commi 3, 4 e 5, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:

«Art. 55 - Sorveglianza territoriale.

(omissis)

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.».

60) il testo dell'articolo 61 comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:

«Art. 61 - Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette.

(omissis)

2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, a favore degli Enti di gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, privilegia le iniziative, i progetti ed i programmi promossi e realizzati congiuntamente da più Aree protette appar-

tenenti ai medesimi sistemi territoriali-ambientali o agli stessi ambiti provinciali. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 18 trovano applicazione previa deliberazione del Consiglio regionale che a tal fine ridetermina il quadro finanziario generale e i criteri di riparto delle disponibilità finanziarie per la gestione e gli investimenti previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12.».

61) il testo dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 16 - Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane.

1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, programmatiche e pianificatorie previste dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare la promozione della sostenibilità ambientale del territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.

3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.».

62) il testo dell'articolo 46, commi 5 e 6, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 46 - Regolamento della Riserva.

(omissis)

5. L'Ente di gestione della riserva naturale, qualora previsto, sentiti gli Enti locali e i portatori d'interessi qualificati elabora il regolamento e lo trasmette alla Provincia e alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro sessanta giorni in ordine alla coerenza con il Programma regionale e con il provvedimento istitutivo, formulando apposite osservazioni, la Provincia può procedere all'approvazione.

6. Quando la Riserva naturale interessa il territorio di più Province il regolamento è approvato dalla Provincia maggiormente interessata per territorio, acquisita l'intesa con le altre Province.».

63) il testo dell'articolo 47 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 47 - Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva.

1. Nell'ambito delle previsioni della delibera istitutiva della Riserva e in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, l'Ente di gestione predispone il Programma triennale di tutela e di valorizzazione, che può essere articolato in programmi attuativi annuali.

2. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione in particolare prevede:

- lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente naturale;
- l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva nell'arco di validità temporale del programma stesso;
- l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;
- la definizione di criteri e modalità per la realizzazione e la promozione delle attività educative, divulgative, didattiche e di ricerca scientifica.

3. Il Programma triennale è adottato dall'Ente di gestione della Riserva e approvato dalla Provincia sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.».

64) il testo dell'articolo 50 comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 50 - Istituzione.

(omissis)

2. Nel caso in cui il Paesaggio naturale e seminaturale protetto interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra loro alla sua istituzione; l'intesa è promossa dalla Provincia maggiormente interessata territorialmente.».

65) il testo dell'articolo 53, commi 2 e 5, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, è il seguente:

«Art. 53 - Istituzione

(omissis)

2. Nel caso in cui l'Area di riequilibrio ecologico interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d'intesa tra di loro alla sua istituzione; l'intesa è promossa dalla Provincia maggiormente interessata territorialmente.

(omissis)

5. Le Province provvedono all'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico già pre-

viste dagli strumenti urbanistici comunali su proposta dei Comuni e in conformità al Programma regionale di cui all'articolo 12.».

66) il testo dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne **Istituzione del parco regionale della vena del gesso romagnola**, è il seguente:

«Art. 2 - Strumenti di pianificazione.

1. Il Piano territoriale del Parco è disciplinato dagli articoli 24, 25, 26, 28, 30 e 31 della legge regionale n. 6 del 2005.

67) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne **Istituzione del parco regionale della vena del gesso romagnola**, è il seguente:

«Art. 3 - Strumenti di attuazione.

1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi degli articoli 27, 32 e 34 della legge regionale n. 6 del 2005:

- gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
- il Regolamento del Parco;
- il Programma triennale di tutela e valorizzazione.».

68) il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne **Istituzione del parco regionale della vena del gesso romagnola**, è il seguente:

«Art. 4 - Ente di gestione.

1. L'Ente di gestione del Parco è un Consorzio obbligatorio costituito tra le Province di Ravenna e Bologna, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese e le Comunità montane dell'Appennino Faentino e Valle del Santerno. Al Consorzio possono aderire eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005.

2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Ravenna, d'intesa con la Provincia di Bologna e con gli altri Enti di cui al comma 1. La proposta è formulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si applicano le norme degli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale n. 6 del 2005.».

69) il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne **Istituzione del parco regionale della vena del gesso romagnola**, è il seguente:

«Art. 7 - Sorveglianza territoriale e sanzioni.

1. L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del 2005.».

70) il testo dell'articolo 8, commi 2 e 3 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne **Istituzione del parco regionale della vena del gesso romagnola**, è il seguente:

«Art. 8 - Norme transitorie e finali.

(omissis)

2. L'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio previste all'articolo 17, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 6 del 2005 è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000 di cui all'articolo 64 della legge sopra citata. Con lo stesso Programma, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, possono essere modificate la perimetrazione e la zonizzazione del Parco.

3. Per le finalità di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma 4, la Giunta regionale convoca una Conferenza a cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) territorialmente interessate nonché le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale.».

71) il testo dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2009, che concerne **Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia**, è il seguente:

«Art. 2 - Strumenti di pianificazione e di attuazione.

1. Il Piano territoriale del Parco è disciplinato ai sensi delle relative disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).

2. In particolare, costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005:

- gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
- il Regolamento del Parco;
- il Programma triennale di tutela e valorizzazione.».

72) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2009, che concerne **Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia**, è il seguente:

«Art. 3 - Ente di gestione.

1. L'Ente di gestione del Parco è un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Piacenza, i Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e Rottofreno. Al Consorzio possono aderire eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005.

2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Piacenza.

3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si applicano le norme della legge regionale n. 6 del 2005.».

73) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2009, che concerne **Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia**, è il seguente:

«Art. 8 - Sorveglianza territoriale e sanzioni.

1. L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del 2005.»

NOTA ALL'ART. 39

Comma 1

1) il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4**, è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti.

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o

ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.»

NOTA ALL'ART. 40

Comma 1

1) per il testo dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne **Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000**, vedi nota 1) all'art. 3.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 1996-2016-2056/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Meo, Monari, Montanari, Mazzotti, Fiammenghi, Donini, Grillini e Naldi sul Parco del Delta del Po. (Prot. n. 42040 del 22 dicembre 2011)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

- il progetto di legge “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano” intende adeguare l'assetto giuridico-istituzionale degli strumenti di gestione delle Aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 della nostra Regione, cogliendo l'occasione rappresentata dalla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali prevista dalla normativa nazionale;

- nonostante l'esperienza sin qui prodotta abbia consentito al sistema territoriale della nostra Regione di conseguire buoni risultati dal punto di vista qualitativo nella gestione delle Aree protette attraverso la partecipazione degli Enti locali territoriali e dei portatori di interesse, le criticità emerse rendono necessario individuare un nuovo modello gestionale negli Enti di gestione delle Macroaree per i Parchi e la Biodiversità;

- l'eccessiva frammentazione delle Aree protette, le loro ridotte dimensioni e l'isolamento delle stesse rispetto all'ambiente esterno non hanno garantito la necessaria efficacia nelle azioni di tutela della biodiversità.

Considerato che

- il progetto di legge riconosce l'importanza nazionale e internazionale dell'ambiente naturale del Delta del Po istituendo un unico Ente di gestione per le Aree protette delle province di Ferrara, Ravenna e Bologna;

- già la L.R. n. 27 del 1988, all'art. 1, prevedeva che “la Regione Emilia-Romagna mediante apposita intesa con la Regione Veneto ed il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, opera per la realizzazione del Parco interregionale del Delta del Po al fine dell'unitaria organizzazione dell'intero sistema territoriale e per valorizzarne la rilevanza di interesse nazionale ed internazionale”.

- successivamente anche la Legge quadro sui Parchi (n.

394/91) stabiliva che “Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po [...] Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede all'istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.”.

Preso atto che

- a distanza di 23 anni dall'istituzione del Parco regionale del Delta del Po, i piani territoriali di alcune delle sue stazioni non sono ancora stati approvati sebbene la L.R. n. 27 del 1988 prevedesse che venissero adottati entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge.

Ribadito che

- il Delta del Po, sia sul versante emiliano-romagnolo sia su quello veneto, rappresenta un'area tra le più ricche di biodiversità a livello internazionale, come riconosciuto anche dall'UNESCO che l'ha inserito nella Lista del Patrimonio mondiale, e i due Parchi regionali tutelano la più vasta estensione di zone umide protette d'Italia che ospitano decine di habitat e centinaia di specie floristiche e faunistiche, anche di interesse comunitario.

Impegna la Giunta regionale

- ad aprire in tempi rapidi un tavolo di confronto con la Regione Veneto e con il Ministero dell'Ambiente per riavviare il percorso finalizzato all'istituzione del Parco interregionale del Delta del Po e, comunque, per concordare da subito politiche unitarie ed integrate tra i due sistemi regionali relative alle materie dei Parchi;

- a raggiungere un accordo con l'Ente di gestione della Macroarea del Delta del Po per giungere, in tempi congrui, al completamento della pianificazione territoriale di tutte le stazioni del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 2011

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 1996-2016-2056/2 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Monari, Marani, Pagani, Casadei, Mori, Moriconi, Alessandrini, Carini, Ferrari, Mumolo,

Cevenini, Noè, Meo, Naldi, Sconciaforni, Donini e Vecchi Luciano sulle leggi regionali che regolano le attività del “Sistema Monte Sole”. (Prot. n. 42041 del 22 dicembre 2011)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visto che

la legge regionale n. 19 del 27 maggio 1989 ha istituito il Parco Storico di Monte Sole, ricadente nell'ambito territoriale dei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno.

La legge regionale n. 47 del 20 ottobre 1982 ha istituito il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto.

Il 13 dicembre 2002 si è costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, la Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, con sede legale, direzione e struttura operativa all'interno del Parco Storico di Monte Sole, in Marzabotto (Bologna).

Il 4 gennaio 2006 è nata l'Associazione dei familiari delle vittime degli Eccidi nazifascisti di Marzabotto, Grizzana e Monzuno 1944.

Considerato che

il Parco ha tra le proprie finalità restaurare e conservare il patrimonio storico della zona soggetta a tutela nonché realizzare gli interventi necessari a tutelare, mantenere e valorizzare l'ambiente naturale; ricostruire, conservare e diffondere la memoria degli episodi dell'insorgenza partigiana; mantenere aperta la riflessione su quei fatti, promuovendo studi, ricerche e attività volte a stimolare una coscienza attenta al mondo attuale, offrendo alle giovani generazioni una vera e propria “scuola di pace”.

Il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto ha lo scopo di mantenere vivo e di onorare il ricordo delle vittime dell'eccidio e di promuovere e diffondere gli ideali di libertà, pace democrazia e giustizia sociale, cooperazione e solidarietà internazionale, anche partecipando ad altri organismi aventi scopi complementari.

La Fondazione Scuola di Pace, in collaborazione con il Consorzio di gestione del Parco di Monte Sole, ha come finalità la promozione e la collaborazione ad iniziative di informazione, formazione ed educazione alla pace, alla gestione e alla risoluzione nonviolenta e costruttiva dei conflitti, per una società senza xenofobia, razzismo e ogni altra violenza verso la persona umana ed il suo ambiente.

L'Associazione dei familiari delle vittime degli Eccidi nazifascisti di Marzabotto, Grizzana e Monzuno 1944 ha come scopo quello di coordinare la tutela legale nei procedimenti da celebrarsi dinanzi all'Autorità Giudiziaria, promuovendo inoltre iniziative volte a dare impulso alla salvaguardia della verità e della memoria storica degli eccidi.

Preso atto che

il Parco storico di Monte Sole svolge attività di accoglienza, didattica e formazione, con la presenza nello scorso anno scolastico di circa 10.000 studenti e migliaia di adulti, tutela e gestisce il proprio patrimonio paesaggistico e naturalistico, esso stesso espressione della storia del territorio e strettamente connesso alla memoria degli eventi bellici; organizza e promuove iniziative culturali; gestisce il Centro di Documentazione di Marzabotto per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra; promuove la ricerca storica e la pubblicazione di supporti divulgativi e informativi.

Il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto si occupa dell'organizzazione delle attività celebrative e commemorative, cura pubblicazioni e promuove ricerche storiche, ha promosso e avviato il Centro di Documentazione di Marzabotto per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra.

La Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole propone esperienze educative e formative personalizzate rivolte a studenti e insegnanti, campi internazionali residenziali, progetti di ricerca sull'elaborazione delle memorie; offre uno spazio democratico di incontro tra enti, associazioni e persone interessate alla promozione della pace.

L'Associazione dei familiari delle vittime degli Eccidi nazifascisti di Marzabotto, Grizzana e Monzuno 1944 cura pubblicazioni di carattere storico ed è attiva nella divulgazione delle memorie relative all'eccidio.

La realizzazione delle iniziative sopra indicate ha portato in numerose occasioni alla collaborazione tra gli enti coinvolti, nel comune obiettivo della valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Monte Sole e della riflessione sulle memorie delle quali il territorio è portatore.

Ritenuto che

l'attuale ripartizione su soggetti diversi di compiti e attività aventi analoghe finalità, e in diversi casi sovrapponibili, porti alla necessità di integrare tali soggetti con una modalità che offra la più stretta intersezione tra gli stessi, sino all'individuazione di un unico soggetto avente varie competenze. Si possa individuare ora tale soggetto genericamente come “Sistema Monte Sole”.

Impegna la Giunta e l'Assemblea legislativa regionale

a proporre entro il 2012 una rivisitazione delle leggi regionali che regolano le diverse attività del “Sistema Monte Sole”, con l'obiettivo di superare l'attuale frammentazione e creare una più efficace sintesi nel sistema di governo delle funzioni specifiche e peculiari: di tutela, ricerca, valorizzazione e promozione dei valori morali e storici che ne rappresentano la ricchezza fondativa, distinguendole dalle funzioni che riguardano la salvaguardia della biodiversità.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 2011

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.